

N. 4196/2021 R.G. V.G.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| dott. Antonella Guerra | Presidente |
| dott. Silvia Rizzuto | Giudice |
| dott. Marco Nappi Quintiliano | Giudice rel./est. |

nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c., promosso da

ATENA (C. F.), rappresentata e assistita dall'avv. F. Z. G. come da
mandato difensivo in atti;

RICORRENTE

contro

CORNELIO (C. F.), rappresentato e assistito dall'avv. D. V. come da
mandato difensivo in atti;

RESISTENTE

a scioglimento della riserva assunta;

visto il parere del Pubblico Ministero;



sentito il giudice relatore;

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Con ricorso introduttivo, la ricorrente ha chiesto che venissero disciplinate le modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore TULLIA, nata il 7.1.2020 dalla convivenza more uxorio intrapresa con il resistente.

La ricorrente ha allegato alcune minacce e ingiurie pronunciate dal resistente nei suoi confronti, evidenziando quindi l'esistenza di una forte situazione di conflitto genitoriale.

Con memoria difensiva, il resistente ha contestato fermamente l'avversa ricostruzione dei fatti, affermando soltanto di aver usato “parole forti, preso dalla rabbia e dalla delusione per i comportamenti tenuti dalla ricorrente e successivi al suo abbandono della casa familiare”.

Egli ha chiesto una disciplina urgente del suo rapporto genitoriale con la figlia.

Disposto l'intervento dei Servizi sociali e acquisite le relative relazioni dopo plurimi rinvii d'udienza, il Tribunale si è riservato di decidere all'udienza del 15.3.2023.

Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, debba disporsi l'affidamento esclusivo della minore TULLIA alla ricorrente.

Sul punto, va preliminarmente evidenziato che, sebbene il procedimento penale instaurato per il reato di maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi familiari a carico del resistente sia stato archiviato, il resistente medesimo è stato



oggetto di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore.

Va inoltre richiamato il doc. n. 2 dimesso dalla ricorrente, emblematico nella misura in cui contiene alcune frasi pronunciate dal resistente nel corso di una relativa conversazione telefonica, frasi che si traducono nell'utilizzo, nei confronti della sig.ra ATENA, di un linguaggio evidentemente offensivo e intimidatorio.

Sebbene gli approfondimenti sulle personalità delle parti non siano esitati in una diagnosi di disturbi a carico di entrambe (v. relazioni depositate dai Servizi specialistici in data 8.11.2022 e in data 9.2.2023), deve ritenersi che le condotte tenute dal resistente, comprovate dal suddetto documento e anche dal provvedimento restrittivo emesso dall'autorità di polizia di cui sopra, non siano idonee a fondare un giudizio di piena idoneità genitoriale in ordine al sig. CORNELIO e conducano, anzi, a ritenere pregiudizievole per la minore TULLIA, allo stato, un relativo regime di affidamento condiviso.

Quanto alle modalità delle visite tra il resistente e la figlia, deve preliminarmente rilevarsi come l'intervento facilitato attuato dal Servizio sociale abbia agevolato l'instaurazione di una positiva relazione padre-figlia, sebbene incisa dall'evidente e persistente conflittualità in essere tra le parti (come più volte evidenziata nelle relazioni dimesse dal suddetto Servizio).

Nell'ultima relazione, il Servizio sociale ha rilevato che il resistente è apparso idoneo e attento alle esigenze della figlia, mostrando tuttavia delle difficoltà nella gestione in autonomia dei relativi bisogni basilari, difficoltà dovute anche alla scarsità dei relativi momenti di interazione, momenti per lo più di carattere ludico; che la minore TULLIA, nel corso delle ultime due visite, ha accettato di trascorrere



del tempo con il papà in assenza della madre (che è sempre rimasta tuttavia in luoghi vicini stante la difficoltà di TULLIA nel separarsi dalla madre) e in presenza dell'educatrice; che non vi è alcuna collaborazione tra le parti e che queste ultime “faticano a riconoscere qualcosa di positivo nell'altro”; di aver predisposto un calendario di incontri in parte presso il Consultorio e in parte gestiti in autonomia tra i genitori, evidenziando come il resistente abbia reperito un spazio presso una Parrocchia per poter vedere la figlia.

Dunque, alla luce di tali elementi di fatto, deve disporsi che il resistente incontri la figlia minore, secondo le modalità attualmente in essere (valutando la necessità della presenza della madre in luoghi vicini al fine di far fronte a eventuali esigenze manifestate dalla medesima minore), recandosi a CASELLE DI VERONA, presso la suddetta Parrocchia o in altro luogo idoneo, nel pomeriggio del sabato e/o della domenica, a fine settimana alternati, e, compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti, per un eventuale e ulteriore pomeriggio infrasettimanale, senza pernottamenti poiché non ancora sperimentati.

Deve altresì disporsi che il resistente possa videochiamare la figlia minore per tre giorni alla settimana, dalle ore 19.30, fatta salva la possibilità per le parti di individuare diversi o ulteriori momenti in cui effettuare tali videochiamate.

Allo stato, tenuto conto di quanto sopra esposto, non appare possibile individuare ulteriori modalità di visite più, visite che potranno essere evidentemente ampliate anche a seguito del consolidamento della relazione parentale tra il resistente e la figlia e dell'intervento di supporto attuato dal Servizio sociale da rilevante tempo e tutt'ora in fieri.



Il Servizio sociale dovrà quindi continuare a monitorare l'andamento delle suddette visite e a predisporre un calendario di incontri ulteriori (rispetto a quelli sopra indicati) in presenza di un educatore, tali da facilitare e consolidare la suddetta relazione genitoriale.

Alla luce di quanto emerso nell'ambito degli interventi attuati dai suddetti Servizi sociali e sopra esposto, le parti devono inoltre essere invitate a intraprendere percorsi individuali di sostegno genitoriale.

Con riguardo ai profili di carattere economico, tenuto conto del fatto che la ricorrente non lavora e vive presso i genitori, nonché del reddito di circa Euro 1.200,00 percepito dal resistente e degli oneri economici sullo stesso gravanti, ivi compresi quelli relativi agli spostamenti dalla provincia Udine verso la provincia Verona, ove risiede la figlia, ritiene il Collegio che debba porsi in capo al resistente medesimo l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia corrispondendo alla ricorrente la somma mensile di Euro 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT, nonché l'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, alle relative spese straordinarie, per le quali si richiama il Protocollo della Famiglia adottato da questo Tribunale.

Le spese di lite, stante la natura e l'esito del giudizio, devono essere compensate.

P.Q.M.

Affida la minore TULLIA in via esclusiva alla madre, disponendo che la stessa abbia la residenza privilegiata presso la suddetta madre;

dispone che il resistente incontri la figlia TULLIA recandosi a CASELLE DI VERONA, presso la Parrocchia di cui in parte motiva o in altro luogo idoneo, nel



pomeriggio del sabato e/o della domenica, a fine settimana alternati, e per un eventuale e ulteriore pomeriggio infrasettimanale, senza pernottamenti;

dispone altresì che il resistente possa videochiamare la suddetta figlia minore per tre giorni alla settimana, dalle ore 19.30;

dispone che il Servizio sociale continui a monitorare l'andamento delle suddette visite e a predisporre un calendario di incontri facilitanti, ulteriori rispetto alle visite come sopra disciplinate;

invita le parti a intraprendere un percorso individuale di sostegno alla genitorialità;

pone in capo a CORNELIO l'obbligo di corrispondere ad ATENA, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 200,00 quale contributo per il mantenimento della figlia minore, somma soggetta alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché l'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, alle relative spese straordinarie, per le quali si richiama il Protocollo della Famiglia adottato da questo Tribunale;

compensa le spese di lite.

Si comunichi alle parti e al Servizio sociale.

Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 4.4.2023.

Il Giudice relatore La Presidente

Marco Nappi Quintiliano Antonella Guerra

